

Cittadini comunitari - Iscrizione anagrafica NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs 30/2007

Circolari del Ministero dell'Interno: n. 19 del 6.4.2007, n. 39 del 18.7.2007, n. 45 dell'8.8.2007.

Lavoratori subordinati: <ul style="list-style-type: none">- contratto di lavoro- ultima busta paga oppure ricevuta di versamento dei contributi INPS;- comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego oppure ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro oppure comunicazione all'INAIL del rapporto di lavoro oppure contratto di lavoro <u>contenente gli identificativi INPS e INAIL</u>	Regime transitorio (fino al 31 dicembre 2010) per neo comunitari (rumeni e bulgari): <p>L'accesso al mercato del lavoro da parte dei cittadini della Romania e della Bulgaria è subordinato al rilascio del nulla osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, il lavoratore dovrà produrre anche tale documento. Non è necessario il nulla osta della Prefettura per il lavoro stagionale e per il lavoro nei seguenti settori: agricolo e turistico alberghiero; domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato.</p>
Lavoratori distaccati Dichiarazione della filiale italiana della casa madre	
Lavoratori autonomi , uno dei seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none">- certificato di iscrizione anagrafica alla Camera di Commercio;- attestazione di attribuzione di partita IVA;- iscrizione all'albo professionale (in caso di libere professioni)	
Studenti: <ol style="list-style-type: none">1. certificazione di iscrizione al corso presso un istituto riconosciuto e durata dello stesso;2. polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno - o pari alla durata del corso se inferiore all'anno - che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E121, E33, E109, E37). La tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria;3. documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche. Questo requisito può essere dichiarato, l'autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. i dati del conto corrente postale e/o bancario). Le risorse economiche possono essere elargite da terzi. <p>Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale. Il solo dichiarante deve disporre di una somma pari all'importo annuo dell'assegno sociale; per ogni familiare va aggiunta la metà dell'importo annuo dell'assegno sociale; per il dichiarante con due o più figli a carico di età inferiore a 14 anni si calcola il doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Per l'anno 2010 l'importo dell'assegno sociale è di euro 5.349,89.</p>	
Religiosi: <ol style="list-style-type: none">1. dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa in Italia;2. dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia di assunzione delle spese sanitarie o, in alternativa, polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E121, E33, E109, E37). La tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria.	
Minori non accompagnati: <ol style="list-style-type: none">1. provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile che dispone l'affidamento o la tutela del minore;2. documento di identità del tutore o affidatario;3. passaporto o documento equipollente del minore o, in alternativa, documentazione che attesti i dati anagrafici del minore (con traduzione ufficiale e legalizzazione) la documentazione non è necessaria se il provvedimento dell'Autorità giudiziaria contiene tutti i dati anagrafici necessari per l'iscrizione.	

Altri:

1. polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E 121, E33, E109, E37). La tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria;
2. documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche. Questo requisito può essere dichiarato, l'autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. i dati del conto corrente postale e/o bancario). Le risorse economiche possono essere elargite da terzi.

Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale. Il solo dichiarante deve disporre di una somma pari all'importo annuo dell'assegno sociale; per ogni familiare va aggiunta la metà dell'importo annuo dell'assegno sociale; per il dichiarante con due o più figli a carico di età inferiore a 14 anni si calcola il doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Per l'anno 2010 l'importo dell'assegno sociale è di euro 5.349,89.

Familiari (per familiari si intendono: il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge):

1. documentazione attestante la qualità di familiare (es. certificato di matrimonio, certificato di nascita con paternità e maternità, ecc.); la documentazione dovrà essere tradotta e legalizzata;
2. documentazione che attesti che il familiare è a carico del cittadino comunitario solo in caso di discendenti di età superiore ai 21 anni o di ascendenti; la documentazione dovrà essere tradotta e legalizzata; la vivente a carico può essere autocertificata;
3. attestato di richiesta di iscrizione del familiare avente il diritto autonomo di soggiorno (se questo è residente in altro comune).

In caso il titolare del diritto di soggiorno non sia un lavoratore, il familiare dovrà presentare anche:

1. polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i rischi oppure un altro titolo idoneo - es. modelli E106, E120, E121, E33, E109, E37;
2. disponibilità di risorse economiche sufficienti per il nucleo familiare

Se la richiesta di iscrizione del familiare non è contestuale a quella del titolare, si dovrà presentare anche la documentazione che attesti la regolarità del soggiorno del titolare.

I familiari non comunitari, se non sono in possesso di permesso di soggiorno, devono presentare:

1. documento di identità (passaporto o documento equipollente se provenienti dall'estero)
2. visto di ingresso se provenienti da Paesi per i quali è richiesto
3. documentazione attestante la qualità di familiare (es. certificato di matrimonio, certificato di nascita con paternità e maternità, ecc.); la documentazione dovrà essere tradotta e legalizzata.

I familiari non comunitari successivamente devono chiedere anche il permesso di soggiorno alla Questura, la pratica di iscrizione anagrafica verrà definita solo dopo la presentazione del permesso.